

Cortesi associati,

vi proponiamo una serie di schede di sintesi della nuova legge di riforma della previdenza complementare (n.252/2005) al fine di chiarire alcuni dei temi centrali che vi coinvolgono direttamente nella scelta da fare nel corso del primo semestre 2007.

Tali schede sono state redatte dal Ministero del lavoro e successivamente rifinite da Fondapi per dare maggiore chiarezza espositiva. In alcuni casi sono indicati brevi commenti di chiarimento che si riferiscono ad elementi propri di Fondapi.

Nella parte finale presentiamo la serie di tabelle esemplificative del Ministero che aiutano a comprendere i percorsi di scelta della devoluzione del TFR.

Ad ogni modo ci teniamo a precisare che:

- la novità del silenzio-assenso non riguarda chi già versa il 100% del TFR a Fondapi;
- chi già versa parte del TFR a Fondapi potrà decidere di versare anche la parte restante a Fondapi con una scelta esplicita o silente;
- verrà istituito entro il 30 giugno un comparto garantito in cui si potrà collocare il TFR maturando.

Sperando con questo di poter chiarire alcuni dei vostri interrogativi porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Mauro Bichelli

1. Chi è interessato dalla Riforma

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che secondo il disegno di legge finanziaria entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi. La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previdente

Sono interessati alla riforma, i lavoratori dipendenti non in prova cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono le parti istitutive e le successive firmatarie aderenti a Fondapi. In particolare i dipendenti delle aziende cui si applicano i contratti stipulati tra le Parti: UNIONMECCANICA, UNIONALIMENTARI, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, UNIGEC, UNIONSERVIZI, ANIEM, (CONFAPI) e FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCEM, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FISTel-UILSIC, FILCAMS-FISASCAT-UILTRASPORTI e FeNEAL-FILCA-FILLEA (CGIL.CISL, UIL).

2. La Pensione complementare e le altre opzioni

La Pensione complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare. L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (nel 2006 pari a Euro 381,72 mensili), l'iscritto riceve l'intera prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Anticipazioni

In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:** fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
- **dopo 8 anni di iscrizione al fondo:**
 - o fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.
- Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre 'riscatto della posizione individuale')

Fondapi, nel corso dei primi mesi del 2007 definirà un regolamento di attuazione (come previsto dalle norme statutarie di riferimento) per definire modalità e tempi di attuazione delle richieste di anticipazione (art. 13 comma 2 dello statuto che recepisce la L. n. 252 in via di approvazione dalla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione).

3. La scelta sulla destinazione del Tfr

(solo per chi non versa il 100 % del Tfr a Fondapi)

In base a quanto previsto dal disegno di legge Finanziaria, **dal 1° gennaio 2007** ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

- **Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 (quindi che hanno iniziato la loro attività lavorativa dopo tale data)**

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

Modalità esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il **lavoratore dipendente può scegliere di:**

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una **dichiarazione scritta** indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro (oppure si faccia parte di aziende con meno di 50 dipendenti e si sia scelto di non inviare il TFR al Fondo pensione).

E' chiaro che il lavoratore può scegliere anche di aderire in modo completo a Fondapi e cioè versare anche il contributivo a suo carico previsto dagli accordi. In tal modo ha diritto a ricevere regolarmente il contributo dell'azienda così come previsto dagli accordi istitutivi di Fondapi.

Modalità tacite (Silenzio - Assenso)

Se **entro il 30 giugno 2007** per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, **il lavoratore non esprime** alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro **trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, (in questo caso Fondapi), anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto.** Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;

2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

Dunque, nel caso il lavoratore non esprima alcuna indicazione il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi (Fondapi in questo caso).

Il lavoratore viene iscritto a Fondapi ma se non completa l'adesione non riceve il contributo del datore di lavoro.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, **il datore di lavoro deve comunicare** al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro (o presso il Fondo del Tesoro) può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

➤ **Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (quindi che hanno iniziato l'attività lavorativa prima della data indicata)**

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

In particolare, tali lavoratori possono:

- **se già iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire a Fondapi con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;
- **se non iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in 'Modalità Tacite' (v. sopra).

Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza che sono riportati in fondo alla Nota.

Per saperne di più sul TFR

Che cos'è il TFR?

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come "liquidazione") è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente

Come si determina?

Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

4. Trasferimento Della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): L'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. 'riscatto della posizione individuale'), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorso due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

5. Riscatto della posizione individuale

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un'altra forma pensionistica complementare, può:

- chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso Fondapi, anche in assenza di contribuzione

Questa seconda ipotesi ha l'effetto di far gravare sull'iscritto le spese di tenuta conto annuale (25 euro nel 2006) e contestualmente, anche in assenza di nuove contribuzioni che affluiscono sul suo conto pensionistico, la posizione matura i rendimenti della gestione del comparto nel quale si trova.

Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

- nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata.
- nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, è possibile riscattare l'intera posizione.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, sarà prevista la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra indicati.

In questo caso la tassazione prevista per l'iscritto è del 23%.

Nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o, in mancanza di questi, alle altre persone espressamente indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal Fondo e ripartita tra gli altri aderenti.

Riguardo al caso di assorbimento della posizione da parte del Fondo pensione, ovviamente non è interesse del Fondo pensione assorbire contribuzioni che sono intestate a iscritti deceduti mancanti di eredi legittimi. Si suggerisce quindi al momento dell'iscrizione o (se questo non è stato fatto allora) di indicare un beneficiario al di fuori dell'asse degli eredi legittimi previsti dalla legge (moglie , figli, genitori se fiscalmente a carico) in modo da evitare tale possibilità.

6. Il finanziamento delle Forme pensionistiche complementari e l'investimento dei contributi

Finanziamento

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. 'La scelta sulla destinazione del TFR'). Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se versa almeno quanto previsto dai contratti collettivi, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo può anche decidere di versare un contributo maggiore a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

Per Fondapi è prevista una quota d'iscrizione una tantum pari a 11,36 euro all'atto dell'adesione (suddivisa tra lavoratore e azienda in modo diverso a seconda dei contratti) e una quota di spese annuali di "tenuta conto" pari a 25 euro. Qualora il lavoratore versi il solo TFR, le quote saranno prelevate dalla posizione accumulata.

Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

Riguardo alle scelte da effettuare è necessario prestare attenzione alle tabelle esemplificative che sono nella parte finale di questa nota. E' necessario sottolineare qui che, in mancanza di scelta volontaria (quindi in caso di silenzio - assenso) il TFR dovrà essere versato al Fondo pensione negoziale di riferimento, Fondapi.

Investimento

Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore.

Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull'osservanza e il rispetto di tali regole.

In alcune forme pensionistiche la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano tutti allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso

l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

Nei fondi multicomparto, la scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.

Le risorse finanziarie di FONDAPI nei primi anni di gestione sono state investite sul mercato monetario come previsto dalla normativa vigente. A partire dal 2005 sono integralmente affidate in gestione, mediante convenzione con soggetti gestori abilitati, selezionati dopo apposito bando di gara tra i migliori operatori del settore. Attualmente il portafoglio complessivo di gestione delle risorse è suddiviso in:

- Azioni nazionali e internazionali per il 14%
- Obbligazioni nazionali e internazionali per l'86%

Le risorse vengono gestite in tre profili separati:

- a) comparto obbligazionario puro assegnato alla Ras vita con delega di gestione alla RAS Sgr
- b) comparto bilanciato: 20% azioni + 80% obbligazioni assegnato al San Paolo Imi A.M. SGR
- c) comparto bilanciato: 20% azioni + 80% obbligazioni assegnato al Monte dei Paschi SGR

In particolare gli indici utilizzati per misurare l'attività di gestione finanziaria sono i seguenti :

- a) per il comparto obbligazionario il benchmark di riferimento è il Salomon Euro Gov. 1-3 anni;
- b) per il comparto azionario il Morgan Stanley Capital International World developed countries.

Nel 2006 verrà consegnato ai lavoratori soci un unico rendimento di gestione uguale per tutti che è il valor medio dei rendimenti delle gestioni dei tre profili separati. In futuro, a seguito di un'opportuna campagna informativa indirizzata agli iscritti, sarà richiesto a ciascuno di individuare un profilo di gestione specifico (gestione pluricomparto).

Per consentire consapevolmente la scelta pensionistica del profilo di investimento maggiormente rispondente al profilo di ciascun lavoratore iscritto FONDAPI fornirà adeguata e completa informazione sulle modalità di scelta, gli eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro, gli effetti stimati di rendimento della posizione previdenziale, altro.

L'incremento del valore della quota che è una misura del rendimento netto di gestione , nel corso del 2005 è stato del 3.31% nell'anno e nei primi dieci mesi del 2006 è stato pari al 2,51%.

È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite (riguarderà solo chi oggi non è iscritto al fondo e chi, essendo iscritto e non versando il 100% del TFR, resterà silente al 30 giugno 2007), la nuova disciplina prevede che il **TFR maturando** sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Nei primi mesi del 2007 FONDAPI avvierà la selezione per la gestione del comparto di gestione garantito al quale sono destinate le risorse dei lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare in modo tacito.

7. Le agevolazioni fiscali

Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede alcune agevolazioni fiscali.

Regime fiscale dei contributi:

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Regime fiscale dei rendimenti:

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all'imposta sostitutiva dell'11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento).

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati).

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6% di riduzione. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore al 23%.

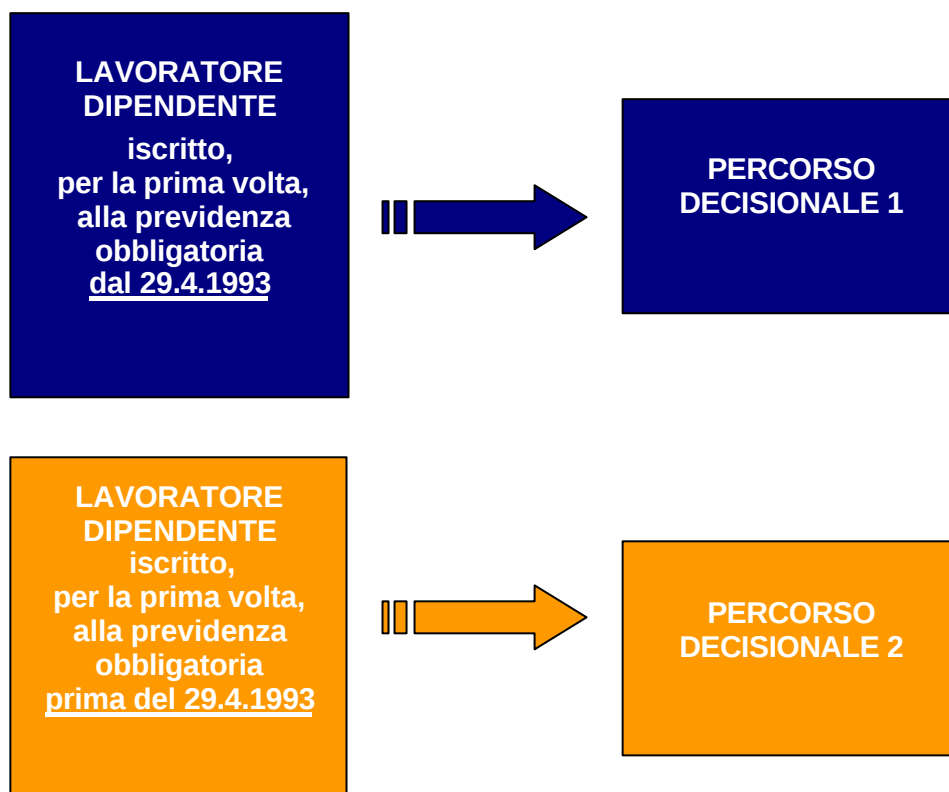
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) e i riscatti immediati (esclusi i riscatti parziali e totali, vedi sopra) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.

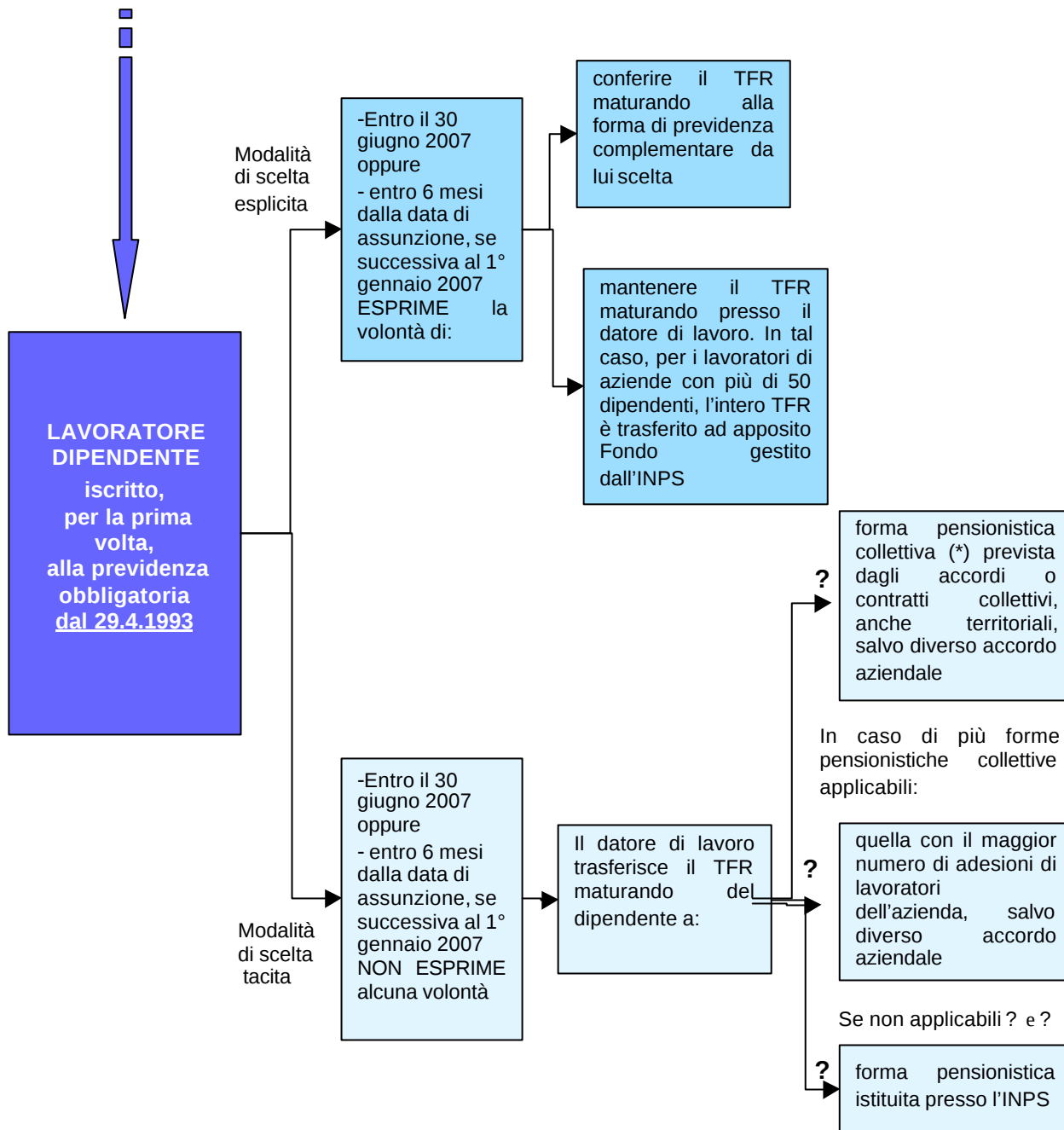
Vi presentiamo ora le tabelle dei percorsi decisionali :

Quali sono le strade percorribili?



Il PERCORSO DECISIONALE ha l'obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993).

PERCORSO DECISIONALE 1



(*) Per "forma pensionistica collettiva" si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.

